

## ***INTERPELLI SINTESI OTTOBRE 2023***

*Per vedere il testo completo dell'interpello, cliccare sulla scritta riportante il numero e la data corrispondenti*

### **Risposta n. 450 del 20/10/2023**

#### **IVA – Omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione – Sanzioni applicabili e relativo ravvedimento operoso – Decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472**

*L'Interpello fornisce alcuni chiarimenti in relazione alla regolarizzazione delle violazioni commesse in ambito IVA da una società estera registrata ai fini IVA in Italia tramite la nomina di un rappresentante fiscale. L'Agenzia delle Entrate si esprime su diversi temi, precisando in via preliminare che i) non è consentito avvalersi del cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso, e che ii) la dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi in ogni caso omessa, con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate tramite ravvedimento operoso. In relazione alla violazione degli obblighi relativi alla contabilità, è precisato la sanzione relativa all'omessa tenuta delle scritture contabili è da considerarsi unica per le scritture non tenute entro i termini di legge, ma dovrà essere pagata per ciascun periodo di imposta da sanare, previa istituzione dei libri ed emissione delle relative fatture. La presentazione tardiva, anche se spontanea, della dichiarazione di inizio o variazione di attività è sempre sanzionabile, con l'effetto che il ravvedimento operoso risulta imprescindibile.*

**Prassi correlata:** *Interpello n. 517 del 18 ottobre 2022; Circolare n. 42/E/2016; Risoluzione n. 104/E/2017.*

### **Risposta n. 449 del 20/10/2023**

#### **Soggetto non residente – rimborso dell'IVA relativa ad acquisti effettuati in Italia – articolo 38–bis2 del DPR n. 633 del 1972**

*Nel caso di specie - i.e. la Società ALFA di diritto svedese, che non ha una stabile organizzazione in Italia né ha provveduto all'identificazione diretta, ha acquistato beni da due fornitori finlandesi rivenduti a clienti italiani - è specificato che la richiesta di rimborso trimestrale versata da ALFA in Italia (cfr. art. 38-bis2 del Decreto IVA) può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento fino al 30 settembre dell'anno successivo. Quella annuale può essere invece presentata a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre dello stesso anno.*

**Prassi correlata:** *Risoluzione n. 28/E/2012 (i.e. quando le operazioni domestiche intercorrono tra soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia, né quivi in possesso di una stabile organizzazione, il cedente deve emettere fattura con IVA utilizzando la partita IVA italiana, acquisita mediante identificazione diretta, ovvero attraverso un rappresentante fiscale).*

### **Risposta n. 447 del 13/10/2023**

#### **Erronea duplicazione fatture – Note di variazione in diminuzione ex articolo 26, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972**

*A giudizio dell'Agenzia delle Entrate (la tematica concerne un tema di duplicazione di fatture emesse nei confronti di un cliente olandese) è possibile procedere allo storno delle fatture duplicate con apposite note di credito anche ove sia decorso il termine annuale, posto che tale fattispecie di duplicazione è assimilabile ad una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione. Tali note di credito possono essere*

*cumulative per cliente, con indicazione degli estremi di ciascuna fattura duplicata, nonché della dicitura "storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI", da inserire nel campo Causale.*

***Prassi correlata:*** *Interpello n. 395 del 7 ottobre 2019, nel quale è precisato che l'errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse può ricondursi a figure simili alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione.*

## **Risposta n. 446 del 9/10/2023**

### **Imposta di bollo registrazione contratti di appalto**

*È precisato che, con le novità introdotte dal nuovo Codice dei Contratti pubblici, il pagamento assolto alla stipula del contratto dal soggetto aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura, in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta secondo il DPR n. 642/72. In particolare, in relazione alla fase di registrazione non è dovuta un'ulteriore imposta di bollo rispetto a quella che deve essere assolta al momento della stipula del contratto.*

***Prassi correlata:*** *Circolare 22/E/2023; Risoluzione n. 37/E/2023*

## **Risposta n. 445 del 9/10/2023**

### **Fusione per incorporazione – Liquidazione IVA di gruppo – articolo 73, comma 3, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633**

*Nel caso di specie, la Società ALFA ha acquisito il controllo diretto della società lussemburghese BETA, che a sua volta deteneva il 100% della società di diritto italiano GAMMA. È stata attuata un'operazione di fusione per incorporazione di BETA e GAMMA nella società DELTA, controllata anch'essa da ALFA, e partecipante alla procedura di liquidazione IVA di gruppo con ALFA. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito maturato dalle società incorporate antecedentemente alla fusione non può confluire nell'Iva di Gruppo, potendo unicamente essere utilizzato in compensazione orizzontale dall'incorporante DELTA, ovvero essere richiesto a rimborso. Ai fini della liquidazione IVA di gruppo, l'incorporante potrà far confluire nella propria liquidazione solo il credito o il debito derivante dalle operazioni compiute dalle società incorporate nel mese/trimestre in corso alla data in cui ha avuto effetto la fusione per incorporazione.*

***Prassi correlata:*** *Risoluzioni nn. 92/2010 e 78/2011 (non può confluire nell'IVA di gruppo il credito maturato dalla società incorporata nel corso dell'anno in cui è avvenuta la fusione per incorporazione, "cioè anche in virtù del principio generale secondo cui l'incorporante subentra a titolo universale in tutti i diritti ed obblighi dell'incorporata, assunti nella stessa configurazione che avevano in capo a quest'ultima", con la conseguenza che la mancata partecipazione dell'incorporata al gruppo IVA sin dall'inizio dell'anno, comporta l'intrasmissibilità dell'eccedenza di credito IVA ante fusione al gruppo stesso, nonostante l'intervento dell'operazione straordinaria).*

## **Risposta n. 443 del 2/10/2023**

### **Composizione Negoziata della Crisi – rateizzazione del debito fiscale da ristrutturare – articolo 25 bis, comma 4, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**

*Il caso di specie concerne la Società ALFA che dichiara di volere accedere al procedimento di composizione negoziata della crisi, e di avvalersi della misura premiale prevista dall'art. 25-bis, comma 4, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, "rafforzata" dall'art. 38, comma 1, del Decreto PNRR. Tale Società chiede di sapere se sia possibile richiedere la dilazione di un debito IVA da ristrutturare, secondo un piano di rateizzazione decennale che prevede rate variabili proporzionate ai flussi derivanti dal proseguo dell'attività aziendale e distribuibili al creditore erariale. A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, è possibile chiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno, in quanto è assente nelle norme di riferimento uno specifico richiamo alla tipologia di rate da versare. Spetta comunque all'Ufficio*

*creditore determinare l'importo delle rate da versare e valutare i flussi derivanti dal prosieguo dell'attività, a condizione che il piano di rateizzazione preveda rate di importo sempre crescente per ciascun anno.*